



**Regolamento interno per l'esecuzione di operazioni
con parti correlate**



Regolamento interno per l'esecuzione di operazioni con parti correlate

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2017



Indice:

- Premessa
- Definizioni;
- Regolamento interno per l'esecuzione di operazioni con parti correlate.

PREMESSA

In applicazione e ai sensi:

- dell'art. 2391-bis, codice civile, ai sensi del quale gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- del Regolamento Consob adottato con la delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate ("**Regolamento OPC**");
- delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate approvato in data 23 novembre 2015 dal Comitato per la *Corporate Governance*, promosso da Borsa Italiana S.p.A ("**Codice di Autodisciplina**"), il quale raccomanda l'adozione di una procedura interna per l'esecuzione di operazioni con parti correlate;
- della comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento OPC.

La presente procedura ("**Procedura**") detta i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite delle società controllate.

La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento OPC e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC.

Si segnala che il presente Regolamento prevede che la Società si avvalga della deroga concessa dall'articolo 10 del Regolamento OPC, in quanto società di recente quotazione e, pertanto, l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate avverrà secondo la procedura prevista per l'approvazione delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate. Il predetto regime semplificato troverà applicazione dalla data di avvio delle negoziazioni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che termina al 28 febbraio 2020.

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento OPC e al Codice di Autodisciplina.





DEFINIZIONI

Amministratore Indipendente

Ogni amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Autodisciplina al quale la Società ha dichiarato di aderire.

Amministratore Indipendente Non Correlato

Ogni amministratore diverso dalla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata e dalle sue Parti Correlate.

Comitato Parti Correlate (o Comitato OPC)

L'organo endoconsiliare composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti e da almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti ovvero il comitato già esistente cui il consiglio di amministrazione ha attribuito le relative funzioni chiamato a esprimere un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Condizioni Equivalenti A Quelle Di Mercato (o Condizioni Standard)

Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti diversi dalle parti correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o sui prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Controllate/Controllata

Le eventuali società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ..

Delibera Quadro

Delibere relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate la cui esecuzione è disciplinata dall'art. 12 del Regolamento OPC.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche

I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa, come individuati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento OPC.

Funzione Responsabile

La funzione aziendale responsabile della singola Operazione con Parte Correlata, secondo quanto previsto dal sistema delle deleghe e dal sistema di organizzazione interna adottato

dalla Società e dalle Controllate, indipendentemente che sia anche l'organo competente a deliberare la singola operazione.

Interesse Significativo

Ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e dal successivo art. 2.3 della presente Procedura, con riferimento ad Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché ad Operazioni con società collegate, si intendono come significativi gli interessi di un'altra Parte Correlata della Società nelle suddette società controllate o collegate della Società generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata.

Come chiarito dalla Consob, nella comunicazione n. DEM/10078683, integrano un Interesse Significativo le seguenti circostanze: (a) che uno o più amministratori ovvero uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta ⁽¹⁾; (b) le società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta siano partecipate (anche indirettamente, attraverso soggetti diversi dalla Società) dal soggetto che controlla la Società o esercita l'influenza notevole sulla Società e tale partecipazione superi il peso effettivo (calcolato secondo le indicazioni fornite dalla CONSOB) della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.

Non si considera Interesse Significativo quello derivante dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate e collegate né la semplice detenzione di una partecipazione, in società controllate o collegate, da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

Operazione con Parte Correlata

Si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono in ogni caso incluse le seguenti: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con

⁽¹⁾ In questo caso, la valutazione di significatività va valutata in concreto tenendo in considerazione il peso della remunerazione connessa all'andamento della controllata o della collegata (ivi inclusi detti piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva dell'Amministratore o del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

responsabilità strategiche.

Operazioni Escluse

Le Operazioni con Parti Correlate escluse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento OPC così come individuate dall'art. 2 della presente Procedura.

Operazioni di Importo Esiguo

Le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore non superiore a Euro 150.000 (centocinquantamila) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero non superiore a Euro 300.000 (trecentomila) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Qualsiasi Operazione in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento OPC risulti superiore al 5% (cinque per cento).

Operazioni di Minore Rilevanza

Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie

Qualsiasi Operazione che rientri nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria ⁽²⁾.

Organo Competente

relativamente alle Operazioni di Maggior Rilevanza, l'Organo Competente è in ogni caso il consiglio di amministrazione;

relativamente alle Operazioni di Minore Rilevanza, l'Organo Competente è:

- (a) un amministratore della Società munito di deleghe idonee al compimento dell'operazione e che non sia esso stesso parte correlata nell'operazione;
- (b) il consiglio di amministrazione qualora (1) tutti gli amministratori della Società muniti di deleghe idonee al compimento dell'operazione, siano parti correlate nell'operazione, e/o qualora (2)

⁽²⁾ Nel valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa, ai sensi della Delibera Consob DEM/10078683 del 24/09/2010, si tiene conto di delle principali attività generatrici di ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" (per tali intendendosi (i) le operazioni che comportano l'acquisto o la cessione di attività immobilizzate ad eccezione delle attività materiali, immateriali e finanziarie aventi natura a lungo termine, possedute per la vendita e (ii) gli investimenti finanziari che non rientrano nelle c.d. disponibilità liquide equivalenti) o "finanziarie" (vale a dire le attività che determinano modifiche (i) della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e (ii) dei finanziamenti ottenuti dalla Società. Per connessa attività finanziaria la Consob chiarisce che nelle Operazioni Ordinarie possono rientrare le attività di finanziamento là dove finalizzate alla realizzazione dell'attività operativa della Società.

il Comitato OPC abbia espresso parere negativo sull'operazione.

Parte Correlata o Parti correlate

Ogni soggetto come indicato all'art. 1.1 della presente Procedura.

Presidi Equivalenti

I presidi indicati nell'art. 8 della presente Procedura.

Presidio Operativo Parti Correlate (o Presidio OPC)

La funzione aziendale, costituita dal *Chief Financial Officer* (CFO) e dal Responsabile della Funzione Legale, preposta all'individuazione delle Parti Correlate, alla valutazione delle Operazioni con Parti Correlate secondo quanto previsto nella presente Procedura ed al governo dei flussi informativi con le Funzioni Responsabili, l'Organo Competente e con gli organi sociali.

Regolamento Emittenti

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Regolamento OPC

Regolamento adottato da Consob con delibera n. 17221/2010 e successive modificazioni.

Soci Non Correlati

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

Società (o Unieuro)

Unieuro S.p.A., società di diritto italiano, iscritta nel registro delle imprese di Forlì-Cesena, n. REA 177115, Codice fiscale e P. IVA 00876320409 e sede sociale in Forlì, via Schiapparelli, n. 31.

Statuto

Lo Statuto Sociale della Società.

TUF

Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Individuazione delle Parti Correlate

1.1 Ai fini del presente Regolamento in conformità a quanto stabilito dall'Allegato 1 al Regolamento OPC, un soggetto è Parte Correlata se:

a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona:

- i. controlla⁽³⁾ la Società, ne è controllato o è sottoposto a comune controllo;
 - ii. detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare una influenza notevole⁽⁴⁾ su quest'ultima;
 - iii. esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti⁽⁵⁾;
- b) è una società collegata alla Società⁽⁶⁾;
 - c) è una *joint venture*⁽⁷⁾ in cui la Società è una partecipante;
 - d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
 - e) è uno stretto familiare⁽⁸⁾ dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
 - f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

⁽³⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività». Il controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto di un'entità, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato tale possesso non costituisca controllo.

⁽⁴⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo». Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi e si presume quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

⁽⁵⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica».

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto».

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto».

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento OPC, «si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (i) il coniuge non legalmente separato e il convivente e (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente».

2. Operazioni Escluse

2.1 La presente Procedura non si applica alle Operazioni di Importo Esiguo.

2.2 Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento OPC, la presente Procedura non si applica altresì:

(i) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis, TUF e le relative operazioni esecutive;

(ii) alle deliberazioni diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1 del Regolamento OPC in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che 1) la società abbia adottato una politica di remunerazione; 2) nella politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori indipendenti o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; 3) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; 4) la remunerazione assegnata sia coerente con la politica di remunerazione;

(iii) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC;

(iv) alle operazioni compiute dalla Società con società controllate ovvero compiute tra società controllate, salvo quanto previsto dal comma seguente;

(v) alle operazioni compiute dalla Società con società collegate della Società stessa, salvo quanto previsto dal comma seguente.

2.3 Le ipotesi di cui al comma 2.2 (iv) e (v) che precede sono escluse dall'applicazione della Procedura salvo che la controparte dell'operazione sia una società collegata o controllata nella quale altre Parti Correlate abbiano un Interesse Significativo.

2.4 Fermi gli obblighi informativi di cui al successivo art. 11, i procedimenti descritti agli artt. 4 e 5 della presente Procedura non si applicano alle operazioni che hanno carattere di urgenza che non rientrino nella competenza dell'assemblea o che non necessitino di autorizzazione di quest'ultima, purché siano osservate le disposizioni di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento OPC.

3. Applicabilità della Procedura

3.1 La Funzione Responsabile, ricevute le informazioni relative alla singola Operazione, anche avvalendosi del Presidio OPC:

- (i) verifica se la controparte è una Parte Correlata;
- (ii) se la controparte è una Parte Correlata, comunica al Presidio OPC tutte le informazioni dell'operazione di cui dispone, inclusi il nome della controparte, la natura della correlazione, la descrizione dell'operazione e le condizioni economiche e i termini prospettati.

3.2 Il Presidio OPC può in qualsiasi momento chiedere alla Funzione Responsabile di integrare e/o chiarire le informazioni e i documenti relative all'Operazione e accerta:

- (i) che l'operazione sia una Operazione con Parte Correlata;
- (ii) se si tratta di un'Operazione Esclusa di cui all'art. 2 che precede;
- (iii) se l'operazione viene eseguita in esecuzione di una Delibera Quadro;
- (iv) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza;
- (v) se le condizioni sono definite come Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard.

3.3 Il Presidio OPC comunica senza indugio l'esito dell'accertamento di cui al punto 3.2 che precede alla Funzione Responsabile, al Presidente del consiglio di amministrazione e al Comitato OPC.

3.4 La valutazione di cui al punto 3.2 che precede viene documentata e motivata sulla base di riscontri oggettivi.

3.5 Qualora la valutazione dell'operazione risulti controversa, tale valutazione è rimessa al Comitato OPC il quale può chiedere al Presidio OPC e alla Funzione Responsabile di integrare/chiarire le informazioni e i documenti utilizzati.

3.6 Quando l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza o come Operazione di Minore di Rilevanza, non sia un'Operazione Esclusa e non sia posta in essere in attuazione di una Delibera Quadro, il Presidio OPC avvia l'iter delineato dai successivi articoli 4 e 5 e informa tempestivamente la Funzione Responsabile, il Presidente del consiglio di amministrazione e il Comitato OPC.

3.7 Il Presidio OPC, sulla base delle informazioni e del supporto documentale ricevuto dalla Funzione Responsabile, fornisce una informativa su base trimestrale al Comitato OPC dando evidenza delle Operazioni Escluse (motivandone l'esclusione), delle Operazioni effettuate in esecuzione di una Delibera Quadro.

3.8 Quando trova applicazione la procedura delineata al successivo articolo 4, la Funzione Responsabile chiede al Presidio OPC di informare il Comitato OPC affinché quest'ultimo si riunisca.

4. Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

4.1 L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza spetta all'Organo Competente, previo parere motivato non vincolante del Comitato OPC sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni economiche della stessa. Se la Società è soggetta a direzione e coordinamento, il parere motivato del Comitato OPC sulla convenienza dell'operazione dovrà tenere conto se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

4.2 La Funzione Responsabile fornisce, anche per il tramite del Presidio OPC, con congruo anticipo al Comitato OPC le informazioni e i documenti relativi alla operazione dando indicazione del nome della controparte, della natura della correlazione, della descrizione dell'operazione, delle condizioni economiche, dei termini prospettati nonché dell'interesse della Società sull'interesse della Società (o della Controllata) al compimento dell'operazione e sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, dei rischi connessi all'operazione per la Società (o per la Controllata).

4.3 Il Comitato OPC può avvalersi a spese della Società, qualora ritenuto opportuno, di esperti indipendenti di propria scelta. Tali esperti indipendenti saranno selezionati avendo riguardo alle competenze professionali, all'assenza di conflitti di interessi (anche alla luce dei criteri indicati dall'allegato 4 del Regolamento OPC). Salvo consenso espresso del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale intervento degli esperti indipendenti selezionati dal Comitato OPC non deve comportare per la Società, per singola operazione, una spesa superiore al 2% (due per cento) del controvalore della singola operazione, la quale in ogni caso non potrà essere superiore a Euro 150.000.

4.4 Il parere del Comitato OPC, unitamente all'eventuale parere degli esperti indipendenti, è trasmesso alla Funzione Responsabile e per conoscenza al Presidio OPC e al Presidente del Consiglio di amministrazione.

4.5 La Funzione Responsabile trasmette all'Organo Competente, in tempo utile per l'approvazione: (i) il parere motivato del Comitato OPC; (ii) gli altri pareri eventualmente rilasciati in merito al compimento dell'operazione; (iii) informazioni complete sull'Operazione di Minore Rilevanza incluso il nome della controparte, della natura della correlazione, della descrizione dell'operazione, delle condizioni economiche, dei termini prospettati nonché dell'interesse della Società sull'interesse della Società (o della Controllata)



al compimento dell'operazione e sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, dei rischi connessi all'operazione per la Società (o per la Controllata).

4.6 L'Organo Competente approva le Operazioni di Minore Rilevanza per iscritto e dando adeguata motivazione nel verbale, circa l'interesse della Società (o della Controllata) al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni ovvero, sulla sussistenza di rischi connessi all'operazione per la Società (o per la Controllata).

4.7 Sulle modalità di esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza deve essere assicurata una informativa completa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione a cura degli amministratori delegati, sulla base delle informative ricevute dalla Funzione Responsabile, dando indicazione delle controparti, del corrispettivo e delle altre condizioni economiche dell'operazione.

5. Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

5.1 Salvo quanto previsto con riferimento alle operazioni di competenza dell'assemblea di cui al successivo articolo 6, e fermo quanto previsto al successivo art. 11 in materia di informativa al pubblico, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza si applica il procedimento delineato al precedente art. 4 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Regolamento OPC.

6. Operazioni di competenza dell'Assemblea

6.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'assemblea della Società o deve essere da questa autorizzata, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti articoli 4 e 5 troveranno applicazione.

6.2 Se l'assemblea è competente su un'Operazione di Maggiore Rilevanza, l'Organo Competente potrà approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione assembleare anche in presenza di un parere negativo del Comitato OPC. Fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le eventuali previsioni statutarie in materia, l'operazione non può essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

7. Comitato Parti Correlate

7.1 Il consiglio di amministrazione istituisce un Comitato Parti Correlate.

7.2 Il Comitato OPC, riunitosi qualora sia accertata l'esistenza di un'Operazione con Parte Correlata su indicazione del Presidio OPC ai sensi dell'art. 3.8, accerta se e in che misura i suoi membri siano Amministratori Indipendenti Non Correlati. Ciascun componente del Comitato OPC deve informare tempestivamente il Comitato OPC della sussistenza di una circostanza che fa venir meno i requisiti per essere qualificato come Indipendente Non Correlato e si astiene dal partecipare ai lavori del Comitato. In questo caso, il consiglio di amministrazione potrà, se ritenuto opportuno, integrare il Comitato OPC con l'inserimento di un componente non correlato e non esecutivo *ad hoc* per la specifica operazione da approvare.

7.3 Qualora non vi siano almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti non correlati, il Comitato informa senza indugio il Presidio OPC (che informa la Funzione Responsabile e il consiglio di amministrazione) e troveranno applicazione i Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 8, fatta salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione di integrare il Comitato OPC con l'inserimento dei componenti necessari *ad hoc* per la specifica operazione da approvare.

8. Presidi Equivalenti

8.1 Qualora non vi siano almeno 2 (due) membri del Comitato OPC che si qualificano come Amministratori Indipendenti non correlati ovvero qualora nessuno dei membri del Comitato OPC si qualifichi come Amministratore Indipendente non correlato, il parere è reso dal Collegio Sindacale

8.2 In tal caso, i componenti del Collegio Sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne dovranno dare notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Qualora rispetto ad una determinata operazione la correlazione sussista con un componente del Collegio Sindacale, o con una Parte Correlata per suo tramite, il Sindaco interessato si astiene dal partecipare ai lavori e alle attività relative all'operazione in questione.

8.3 Qualora i presidi di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) non possano trovare applicazione, le attività *sub* 1) sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal consiglio di amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

9. Delibere quadro

9.1 È ammessa l'adozione di Delibere Quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da parte della Società ovvero di controllate, come individuate dal consiglio di amministrazione.

9.2 Le Delibere Quadro:

- i. hanno una efficacia temporale non superiore a 1 (un) anno;
- ii. si riferiscono ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

9.3 Le Delibere Quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate.

9.4 Le Delibere Quadro sono adottate su iniziative del Presidente del consiglio di amministrazione nonché dell'amministratore delegato, qualora ritenuto opportuno, mediante la predisposizione di una proposta contenente le seguenti informazioni: (i) il tipo di operazioni per cui si propone l'adozione della Delibera Quadro; (ii) le categorie e le tipologie di Parti Correlate; (iii) la durata di efficacia della Delibera Quadro; (iv) l'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni oggetto della Delibera Quadro; (v) le motivazioni e le condizioni previste.

9.5 Gli organi delegati provvedono a fornire, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle Delibere-Quadro, al Consiglio di Amministrazione.

9.6 In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera-quadro superi taluna delle soglie di rilevanza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento OPC per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

9.7 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

10. Operazioni per il tramite di società controllate

10.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 5 e 6 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società Controllata e il consiglio di amministrazione della Società ovvero il Presidente del consiglio di amministrazione della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'Operazione da realizzare, secondo la prassi ordinaria adottata dalla Società in materia di rapporti con le società controllate, fermi restando i casi in cui l'operazione rientri tra le Operazioni Escluse.

11. Informativa

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento OPC, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, compiute anche mediante controllate italiane o estere, la Società, avvalendosi del supporto del Presidio OPC e della Funzione Responsabile, predispone un documento informativo conforme all'allegato 4 del Regolamento OPC, ai sensi dell'art. 114, comma 5, TUF.

11.2 Il documento informativo di cui al comma 10.1 che precede è redatto anche qualora nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento OPC. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute dalle controllate italiane o estere mentre sono escluse le Operazioni Escluse.

11.3 Il documento informativo redatto ai sensi del presente articolo viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'Organo Competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

11.4 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza approvate con il parere negativo del Comitato OPC, fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, messo a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere del Comitato OPC. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

11.5 In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società, con il supporto del Presidio OPC e delle funzioni coinvolte, predispone e pubblica un documento informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento OPC. Tale documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico entro 7 (sette) giorni dall'approvazione della Delibera Quadro.

11.6 Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti in tema di informazioni privilegiate, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento OPC e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi del presente articolo 10;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

11.7 La Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione di cui all'art. 154-ter, TUF, fornisce informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

11.8 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art.154-ter del TUF, le informazioni periodiche inerenti le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni (incluse quelle compiute dalle società controllate) sono tempestivamente trasmesse al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili a cura del Presidio OPC e degli organi delegati.

11.9 Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi informativi stabiliti dal presente articolo, la Funzione Responsabile della Società o della società controllata dalla Società trasmette tempestivamente al Presidio OPC e alle altre funzioni coinvolte ogni informazione e

ogni documentazione relativa alle Operazioni concluse, anche in relazione alle Operazioni Escluse e alle Operazioni eseguite in attuazione di una Delibera Quadro.

12. Registro delle Parti Correlate

12.1 La Società, a cura del Presidio OPC, istituisce e aggiorna un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Articolo 1 e tracciate tutte le Operazioni con Parti Correlate, incluse le Operazioni Escluse, eseguite dalla Società anche tramite società controllate (“**Registro**”).

12.2 Al Registro hanno accesso tutte le funzioni interessate della Società e delle società controllate. Inoltre, l’elenco delle Parti Correlate è adeguatamente diffuso all’interno della Società e delle società controllate.

12.3 Il Presidio OPC provvede a comunicare per iscritto alle Parti Correlate l’avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa gli stretti familiari, le entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto. Il trattamento dei dati raccolti sarà limitato all’assolvimento di quanto previsto dalla presente Procedura e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

12.4 Le Parti Correlate sono tenute a comunicare tempestivamente al Presidio OPC qualsiasi variazione rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, il Presidio OPC provvede ad aggiornare il Registro con periodicità almeno trimestrale.

12.5 I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell’articolo 114, comma 5, TUF, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l’identificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime.

13. Disposizioni finali

13.1 La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicati sul sito internet della Società a cura del Presidio OPC, fermi restando gli obblighi di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione ai sensi dell’art. 2391-*bis*, codice civile.

13.2 Il collegio sindacale vigila sulla conformità della Procedura nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all’assemblea ai sensi dell’articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell’articolo 153 TUF.



13.3 Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa nonché delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.

13.4 Ogni modifica della presente Procedura sarà soggetta ad approvazione del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti.

13.5 .

13.6 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

14. Entrata in vigore

14.1 La presente Procedura entra in vigore a far data dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su MTA.